

Sent. n. 255/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 20/05/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Paolo Celli per il ricorrente, non costituito
l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79023 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, Co-
dice Fiscale omissis, nato a omissis (omissis),
il omissis, residente in omissis (omissis) in omissis,
rappresentato e difeso dall'Avv. Pao-
lo Celli, ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Via Luigi Rizzo n. 72.

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS non risulta costituito in giudizio.

3. Parte attrice con successiva memoria ha rappresentato che:

- nel corso del giudizio l'Inps ha riconosciuto

la domanda pertanto lo scrivente difensore

non provvederà alla notifica all'INPS del ri-

corso unitamente al decreto di fissazione di

udienza quando verrà comunicata;

- non ha più interesse nella prosecuzione del

giudizio,

concludendo per la declaratoria di estinzione del

processo a spese compensate.

4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l'estinzione del processo ex art.
111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il
disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a
norma del quale "Il ricorrente deve altresì depo-
sitare nella segreteria della sezione le prove
dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che
precede la data di udienza".

2.Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-
petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
20/05/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA